



COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

**Approvato con Del. Cons. n. 18 del 15 febbraio 1996 e
modificato con succ. Delib. (n. 36 del 23 aprile 1999 – n. 43 del 21 ottobre 2004)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Natura e caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Organi Comunali – Competenze
- Art. 4 – Commissione Consultiva
- Art. 5 – Vigilanza sul servizio

TITOLO II – NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

- Art. 6 – Licenza di esercizio
- Art. 7 – Figure Giuridiche
- Art. 8 – Requisiti per la concessione delle licenze
- Art. 9 – Titoli preferenziali
- Art. 10 – Domande di licenza
- Art. 11 – Esame delle domande e valutazione dei titoli
- Art. 12 – Documentazione
- Art. 13 – Tasse e diritti relativi alla licenza
- Art. 14 – Limiti al rilascio della licenza
- Art. 15 – Durata della licenza
- Art. 16 – Libretto di servizio
- Art. 17 – Inizio del servizio

TITOLO III – GESTIONE DI ESERCIZIO

- Art. 18 – Trasferibilità della licenza
- Art. 19 – Sostituzione alla guida

TITOLO IV – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO

- Art. 20 – Numero delle vetture
- Art. 21 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 22 – Caratteristiche interne dei veicoli

TITOLO V – MODALITA' DEL SERVIZIO – TARIFFE

- Art. 23 – Servizi ad itinerari fissi
- Art. 24 – Stazionamento dei veicoli
- Art. 25 – Visite periodiche dei veicoli
- Art. 26 – Tariffa dei servizi

TITOLO VI – NORME PER I NOLEGGIATORI E GLI UTENTI

- Art. 27 – Obblighi e divieti di carattere generale
- Art. 28 – Obblighi dei conducenti durante il servizio
- Art. 29 – Avaria del veicolo
- Art. 30 – Diritti dei noleggiatori
- Art. 31 – Responsabilità relative al servizio dei veicoli
- Art. 32 – Obbligo di denuncia di sede e di domicilio

TITOLO VII – NORME SANZIONATORIE

- Art. 33 – Sanzioni disciplinari
- Art. 34 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 35 – Diffida
- Art. 36 – Sospensione della licenza
- Art. 37 – Revoca della licenza
- Art. 38 – Autorizzazioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Norme di riferimento

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla seguente normativa:

- L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- L.R. 8 maggio 1985, n. 54;
- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- D.L. 30 aprile 1991, n. 285 e successive modificazioni;
- dalle disposizioni del presente Regolamento, nonché dalle altre disposizioni di legge e di regolamento dello Stato e della Regione.

Art. 2 Natura e caratteristiche del servizio

Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è quello svolto a mezzo di motocarozzetta, autovettura, minibus, autobus, motoveicoli o autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle autorimesse che sono sede dell'impresa.

Art. 3 Organi comunali – Competenze

Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità delle leggi in vigore e dello Statuto comunale, predispongono il presente regolamento e i provvedimenti di esecuzione, stabilendo:

- l'istituzione di una Commissione consultiva;
- l'organo a cui è affidata la vigilanza sul servizio;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e le norme relative alla gestione di servizio;

In particolare:

la Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, dispone con deliberazione:

- a) il numero dei veicoli da adibire al servizio pubblico di noleggio con conducente, sottoponendo il provvedimento all'approvazione delle Autorità competenti, ai sensi di legge;
- b) le tariffe e le condizioni per il trasporto;
- c) l'assegnazione di nuove licenze, approvando la graduatoria di cui al successivo art.11;
- d) la revoca delle licenze.

Il Dirigente del Settore Traffico, sentita la Commissione consultiva provvede:

- a) al trasferimento delle licenze di esercizio;

- b) a fissare l'epoca e le modalità per la prima visita dei veicoli da immettere in servizio, nonché per altre visite periodiche ritenute necessarie ed effettuate a mezzo dell'ufficio preposto;
- c) a procedere alla diffida e alla sospensione delle licenze di esercizio.

Il Dirigente del Settore Traffico adotta, infine, qualsiasi altra disposizione ritenga necessaria per il buon funzionamento del servizio di cui trattasi.

Art. 4 Commissione Consultiva

E' istituita una Commissione consultiva che opera in riferimento all'applicazione del presente Regolamento ed esprime pareri non vincolanti nei casi espressamente previsti, così composta:

- Assessore al Traffico
- Segretario Generale o suo delegato
- Capo Settore al Traffico o suo delegato
- Comandante della polizia municipale o suo delegato
- n. 1 rappresentante dell'Amministrazione Provinciale
- n. 1 rappresentante delle associazioni artigiane locali di categoria maggiormente rappresentative
- n. 1 titolare di licenza
- n. 3 consiglieri di cui due della maggioranza e uno della minoranza
- n. 1 rappresentante dei consumatori.

Le funzioni di Segretario della commissione saranno svolte da un impiegato all'uopo incaricato.

La Commissione è nominata dal Sindaco entro 40 giorni dall'elezione del consiglio, e resterà in carica per la durata del Consiglio Comunale stesso.

La Commissione consultiva esercita altresì funzioni di Commissione di disciplina.

Art. 5 Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul servizio ed i controlli relativi all'osservanza delle norme del presente Regolamento sono demandati in via principale al Comando di Polizia Municipale e al Settore Traffico per la parte amministrativa.

TITOLO II NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 6 Licenza di esercizio

Chiunque intenda destinare un veicolo al servizio pubblico di noleggio con conducente deve essere titolare di licenza comunale di esercizio, con l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche del veicolo stesso.

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.

Il Dirigente del Settore Comunale Traffico previo esame delle domande, formazione della graduatoria degli idonei ed esame della documentazione come previsto dai successivi artt. 11 e 12, sentita la Commissione Comunale Consultiva, rilascia la licenza ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono esercitare l'attività in forma singola o associata.

Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni. A cura del Settore Traffico sarà tenuto un registro delle licenze concesse, nel quale sarà annotato tutto quanto si riferisce al servizio esercitato dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 7 Figure Giuridiche

I titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:

- 1) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443;
- 2) essere associati in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio;
- 3) essere associati in consorzio tra imprese artigiane;
- 4) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente.

Nel caso di cui al numero 2) è consentita la possibilità di conferire la licenza agli organismi previsti e di entrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza, esclusione dall'organo cooperativo.

In caso di recesso del socio, la licenza non potrà essere a lui ritrasferita se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche da una società sia di persone che di capitali.

In questo caso i requisiti di cui ai punti 1 e 8 del successivo art. 8 devono essere posseduti :

- a) da tutti i soci per le società di persone;
- b) dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio con autobus e minibus i requisiti di cui al punto 3 dell'art. 8 devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone, dal socio accomandatario per le società in accomandita e dagli amministratori per le società di capitali.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore il requisito deve essere posseduto anche da ques'ultimo.

Art. 8 Requisiti per la concessione della licenza

I richiedenti per ottenere la concessione della licenza di esercizio di cui agli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore ad anni 21;
- 2) iscrizione nel ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea;
- 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale e finanziaria di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 442;
- 4) cittadinanza italiana;
- 5) essere residenti nella Provincia di Verona,
- 6) di aver adempiuto l'obbligo scolastico;
- 7) godimento dei diritti politici;
- 8) non aver in corso procedimenti penali né aver subito condanne penali a pene detentive di qualunque genere per un tempo superiore a tre anni né aver commesso i reati per i quali è prevista l'esclusione dall'assunzione a pubblici impieghi;
- 9) sana e robusta costituzione fisica;
- 10) disporre di una idonea rimessa nel Comune di Verona.

L'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti previsti ai numeri 1,4, e 8 del presente articolo.

Le licenze di cui all'art. 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza vengono rilasciate solamente a coloro che sono proprietari di un solo mezzo di trasporto e che lo conducono direttamente.

Art. 9 Titoli preferenziali

Costituiscono titoli di preferenza nell'assegnazione delle licenze di esercizio, con relativo punteggio, nell'ordine:

1) NOLEGGIO AUTOVETTURE

- a) l'effettivo esercizio dell'attività di noleggiatore o di autista dipendente da autonoleggiatore con conducente - per ogni anno - punti 1,00
- b) il servizio prestato lodevolmente, per almeno 2 anni, presso Aziende di Trasporto Pubbliche - per ogni anno - punti 0,50
- c) l'effettivo esercizio dell'attività di autista o supplente autista da piazza - per ogni anno - punti 0,20

2) NOLEGGIO MINIBUS

- a) effettivo esercizio dell'attività di noleggio con conducente di autobus o minibus - per ogni anno - punti 4,00
- b) effettivo esercizio dell'attività di noleggio con conducente di autovetture - per ogni anno - punti 2,00
- c) effettivo esercizio dell'attività di autista dipendente - da autonoleggiatore di vetture con conducente - per ogni anno - punti 1,00
- d) il servizio prestato lodevolmente, per almeno 2 anni, presso Aziende di Trasporto Pubbliche - per ogni anno - punti 0,50

- e) titolari di Agenzie turistiche di viaggi - per ogni anno - punti 0,30
- f) l'effettivo esercizio dell'attività di autista o supplente autista da piazza - per ogni anno - punti 0,20

3) **NOLEGGIO AUTOBUS**

- a) cooperative a proprietà indivisa e titolari di concessioni con noleggio con conducente autobus - per ogni anno - punti 2,00
- b) titolari di concessioni noleggio autovetture e minibus - per ogni anno - punti 1,50
- c) l'effettivo esercizio dell'attività di autista dipendente da autonoleggiatore autobus con conducente - per ogni anno - punti 0,50
- d) titolari di Agenzie turistiche di viaggi - per ogni anno - punti 0,30
- e) l'effettivo esercizio dell'attività di autista da piazza - per ogni anno - punti 0,20
- f) il servizio prestato lodevolmente, per almeno 2 anni, presso Aziende di Trasporto Pubbliche - per ogni anno - punti 0,20
- g) l'effettivo servizio dell'attività di supplente autista da piazza - per ogni anno - punti 0,10

Art. 10 Domande di licenza

Chi intende ottenere la licenza di esercizio per veicoli in servizio pubblico da noleggio deve presentare domanda per iscritto su carta legale e diretta al Sindaco con sottoscrizione autenticata.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente;
- b) luogo e data di nascita;
- c) luogo di residenza;
- d) posizione nei riguardi degli obblighi scolastici;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- f) indicazione del tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio;
- g) ubicazione della rimessa;
- h) accettazione di tutto quanto contenuto nel presente regolamento;
- i) possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente art. 8.

Oltre a quanto sopra, nella domanda potranno essere indicati gli eventuali titoli preferenziali di cui al precedente art. 9, eventuali altri titoli o elementi che il richiedente riterrà utile far presente in relazione al servizio che intende espletare ed ai fini dell'assegnazione della licenza.

Alla domanda dovrà essere allegata specifica documentazione comprovante il possesso dei titoli e degli elementi di cui al primo comma, ad esclusione della lett. e) per la quale l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio.

Art. 11

Bando e commissione di concorso

1. L'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. avviene per concorso pubblico per titoli ed esami con le modalità stabilite nel bando di concorso.
2. Oltre al punteggio conseguito in base ai titoli ai sensi dell'art. 9, al candidato viene attribuito un punteggio per la prova d'esame che non può essere superiore a punti cinque.
3. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente del settore Commercio entro 180 giorni dal verificarsi della disponibilità di un'autorizzazione, per la quale vi sia almeno una richiesta di assegnazione. La prova d'esame verte sulla conoscenza del regolamento comunale, della toponomastica e dei principali luoghi e siti storici dei comuni della provincia di Verona, nonché sull'eventuale conoscenza di lingue straniere.
4. La Commissione di concorso è composta dal Dirigente settore Commercio, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia o suo delegato. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Settore Commercio.

Art. 12

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione di concorso, il Dirigente del settore Commercio comunica agli interessati l'esito del concorso ed invita gli assegnatari dell'autorizzazione, alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti personali necessari per il rilascio dell'autorizzazione e la disponibilità del veicolo e della rimessa.
2. La mancata esibizione dei documenti e del veicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione.
3. Il Dirigente del Settore Commercio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga per validi e documentati motivi.
4. Per ogni concorso non possono essere assegnate più di due autorizzazioni ad un unico richiedente.

Art. 13

Tasse e diritti relativi alla licenza

Per ogni licenza o autorizzazione il titolare dovrà corrispondere le tasse ed ogni altro diritto spettante al Comune, in ordine a disposizioni di legge e dei regolamenti comunali o di altri provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Art. 14

Limiti al rilascio della licenza

- La licenza per il servizio di noleggio con conducente, non può essere concessa:
1. nel caso che il richiedente abbia riportato condanne passate in giudicato per le quali non potrebbe ottenere la nomina ad un ufficio comunale.

2. qualora le autovetture da adibire al servizio siano state immatricolate per la prima volta da più di tre anni.

Art. 15 Durata della licenza

La licenza di esercizio viene rilasciata a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione annuale. Per ottemperare a tale obbligo il titolare è tenuto a presentare la licenza entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Licenze del Comune.

Il titolare della licenza presenterà contestualmente le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse dovute al Comune, nonché la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida.

La mancata osservazione degli adempimenti di cui sopra comporta la sospensione della licenza di esercizio.

Art. 16 Libretto di servizio

Viene rilasciato al titolare della licenza un libretto di servizio nel quale, sono annotati gli estremi della licenza comunale, della carta di circolazione del veicolo adibito al servizio stesso e le altre annotazioni rese necessarie ai sensi del presente Regolamento.

Il libretto deve essere tenuto costantemente a corredo del veicolo unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta dei Funzionari od agenti incaricati della sorveglianza.

La licenza ed il libretto di servizio devono essere restituiti al Settore Comunale preposto – ufficio licenze - in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca dell'autorizzazione.

Il titolare della licenza dovrà comunicare a detto ufficio ogni cambiamento di residenza e di sede della rimessa entro tre giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 17 Inizio del servizio

Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare a gestire il servizio entro sessanta giorni dalla data di rilascio della medesima, a pena di decadenza della licenza.

Qualora ostino all'adempimento di tale obbligo motivi di speciale gravità, il titolare della licenza deve darne comunicazione entro lo stesso termine di sessanta giorni all'ufficio competente, indicando la data che sarà considerata orientativa, in cui il servizio potrà avere inizio.

Il Dirigente di Settore, previo parere della Commissione Consultiva, autorizza la proroga della data di inizio del servizio che comunque non può eccedere i sessanta giorni successivi.

TITOLO III GESTIONE DI ESERCIZIO

Art. 18 Trasferibilità della licenza

La licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio con conducente può essere trasferita con atto tra vivi dal titolare a persona dallo stesso designata, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, quando il titolare si trovi esclusivamente in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da 5 anni;
- abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età o comunque l'età pensionabile prevista dalla legge;
- per invalidità permanente alla guida per le licenze di cui all'art. 121 del T.U. nelle leggi di P.S., qualunque sia il periodo di servizio prestato.

Non è ammesso il trasferimento delle licenze relative al servizio di noleggio a mezzo autobus salvo per mortis causa.

La domanda è sottoposta alla decisione dell'autorità comunale che provvede sentita la commissione di cui all'art. 4.

Nel caso la domanda non sia accolta, il richiedente conserva la titolarità della licenza a meno che non si siano verificati casi di decadenza o di revoca. La facoltà di trasferire la licenza non può essere esercitata se il titolare abbia in corso procedimenti penali e disciplinari.

Non può essere attribuita dall'Autorità Comunale licenza a persona che abbia trasferito quella di cui era titolare, se non trascorso un periodo di 5 anni a decorrere dall'avvenuto trasferimento.

Nel caso di decesso in attività di servizio del titolare della licenza la facoltà di voltura della medesima va esercitata dal coniuge superstite, dai discendenti legittimi e naturali, dagli ascendenti legittimi, i quali chiedono che la licenza venga assegnata ad uno di loro.

Qualora il soggetto indicato non abbia i requisiti per l'esercizio personale della licenza, potrà avvalersi di un dipendente in possesso dei titoli necessari per un periodo di tempo non superiore a 2 anni, in attesa di possedere i requisiti richiesti.

Nel caso che il de cuius già vedovo lasci figli interdetti o inabilitati o minori, la licenza può essere trasferita, a cura del tutore nominato dal Tribunale, a persona in possesso dei requisiti necessari. I figli minori, non interdetti o inabili, potranno avvalersi del supplente fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età.

Nel caso in cui il titolare della licenza defunto non lasci né coniuge né figli, è ammesso il subingresso nella titolarità della licenza da parte del genitore, il quale se non intende condurre personalmente o non sia in possesso dei requisiti richiesti avrà la facoltà di trasferire la licenza a terzi.

In ognuna delle circostanze previste dal presente articolo il subentrante deve presentare domanda di volturazione entro 90 giorni dall'acquisizione del titolo.

In caso di subingresso mortis causa l'erede deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento entro due anni dalla data di presentazione della domanda nel frattempo dovrà avvalersi di un autista supplente in possesso dei titoli necessari.

E' consentito al titolare della licenza di noleggio con autovettura che voglia far parte di una cooperativa a proprietà indivisa, di trasferire a questa la titolarità della licenza, previa presentazione dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di rinuncia della propria licenza, a condizione che venga assegnata alla cooperativa di cui desidera far parte;
- 2) dichiarazione di vendita alla Cooperativa della propria autovettura;
Su istanza di un autista socio di Cooperativa che recede da essa o che ne sia stato estromesso, viene assegnata non prima di un anno la titolarità di licenza contestualmente al ritiro di altra licenza alla Cooperativa, e la medesima procedura si applica, in favore degli aventi diritto, nei casi previsti.

Art. 19 **Sostituzioni alla guida**

I titolare di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, semprechè in possesso dei necessari requisiti previsti dall'art. 8, qualora facciano parte di impresa familiare legalmente costituita.

Il titolare della licenza (o il tutore nei casi previsti) deve rendere edotto il supplente, il dipendente o il collaboratore di tutti gli obblighi del servizio (che si intende effettuato per conto ed in nome del medesimo) pur restando il conducente responsabile dell'adempimento.

Il nome del collaboratore familiare viene segnato sul libretto di servizio del titolare.

Il Dirigente Comunale, prima di rilasciare l'autorizzazione, accerta che i collaboratori familiari siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e non abbiano riportato condanne che escludano la titolarità della licenza di Pubblico Servizio.

TITOLO IV **CARATTERISTICHE DELLE VETTURE ADIBITE A SERVIZIO DI NOLEGGIO**

Art. 20 **Numero delle vetture**

Il numero delle vetture adibite al servizio pubblico di noleggio è determinato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Per esigenze di ordine generale, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione Consultiva, può disporre la sospensione temporanea dal servizio di una parte dei veicoli in circolazione od, in via eccezionale, anche la riduzione definitiva del numero degli stessi.

Nei due casi previsti dal precedente comma si procede rispettivamente alla sospensione temporanea o alla revoca delle licenze di esercizio concesse ai noleggiatori che siano incorsi in sanzioni disciplinari e con minore anzianità di servizio.

Art. 21 **Caratteristiche dei veicoli**

Le vetture in servizio pubblico da piazza devono essere collaudate ai sensi del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale

Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione ed essere riconosciute idonee, sotto il profilo estetico, dall'ufficio Comunale competente.

Le stesse dovranno essere di colorazione scura; è vietato il colore bianco in ogni sua gradazione.

Le vetture portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO". A fianco della targa posteriore è da collocarsi un contrassegno metallico, a forma di scudo delle seguenti dimensioni:

larghezza cm. 6

altezza cm. 10

spessore mm.2/3

Sullo scudetto è impresso lo stemma del Comune, il numero di licenza, le lettere N.C.C. ed è fatto obbligo apporvi il sigillo a piombo.

Il costo dei contrassegni fa carico al titolare dell'autorizzazione.

Non sono consentite sostituzioni di veicoli senza la preventiva verifica di idoneità.

E' vietata l'installazione di qualsiasi altra strumentazione esterna se non autorizzata preventivamente dall'ufficio competente.

Art. 22

Caratteristiche interne dei veicoli

I veicoli devono avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili e gli schienali in materiale plastico o lavabile ed inodore; i tappeti in gomma rigata o zigrinata.

E' fatto divieto di installare qualsiasi strumento od apparecchio cronochilometrico destinato al calcolo automatico dell'importo da corrispondere da parte dell'utente per il servizio reso.

Inoltre è vietato l'utilizzo del radio telefono in quanto è escluso che la richiesta del servizio di NCC possa pervenire mediante tale strumento, direttamente in autovettura.

TITOLO V

MODALITA' DEL SERVIZIO - TARIFFE

Art. 23

Servizi ad itinerari fissi

E' vietato esercitare con i veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea, regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, salvo che non si tratti di servizi per trasporto alunni od operai.

Per infrazioni al presente divieto l'autorità Comunale può disporre la sospensione e in caso di recidiva, la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 24

Stazionamento dei veicoli

E' fatto divieto di stazionare con veicoli da noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche, allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente richiesto, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 25 **Visite periodiche dei veicoli**

Almeno ogni due anni i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposti (da parte dell'ufficio comunale competente) alla verifica di cui al precedente articolo 21.

Restano immediatamente sospese le licenze di coloro che non si siano presentati alla verifica.

Ogni qualvolta l'Ufficio ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, dovrà renderne informato l'Ispettorato per la Motorizzazione Civile.

Ove, invece, l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto alla sospensione dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza dell'autoveicolo entro il termine massimo di tre mesi.

Art. 26 **Tariffa dei servizi**

Le tariffe per il servizio di noleggio autobus – minibus ed autovetture con conducente, commisurate al chilometraggio ed alla natura del percorso, sono determinate annualmente, sentita la Commissione di cui all'art. 4 della Giunta Comunale sulla base degli indici Istat del costo della vita.

Le relative tabelle sono distribuite ai titolari di licenza con l'obbligo di tenerle costantemente esposte, in modo ben visibile nelle rispettive autorimesse, nonché sui veicoli.

E' facoltà del cliente di concordare un prezzo forfettario della corsa. In caso di disaccordo si applicano le tariffe vigenti.

TITOLO VI **NORME PER I NOLEGGIATORI E GLI UTENTI**

Art. 27 **Obblighi e divieti di carattere generale**

Oltre agli obblighi e ai divieti previsti specificatamente nel presente Regolamento, i conducenti di autopubbliche hanno l'obbligo di:

- 1) prestare servizio decorosamente vestiti e mantenere i veicoli puliti;
- 2) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

- 3) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- 4) riconsegnare all'ufficio oggetti rinvenuti, gli oggetti dimenticati all'interno dei veicoli, di cui non si possa fare restituzione immediata al proprietario, entro 24 ore dal termine del servizio;

Ai conducenti è fatto divieto di:

- a) fumare e mangiare durante la corsa, e mangiare nei momenti di sosta all'interno dei veicoli;
- b) adibire i veicoli alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello di trasporto di persone;
- c) trasportare un numero superiore di persone a quello massimo consentito dal foglio di circolazione;
- d) scegliere, per personale iniziativa, un percorso più lungo per recarsi nel luogo chiesto dal passeggero;
- e) chiedere somme maggiori di quelle fissate dalla tariffa o di quelle pattuite;
- f) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) far salire sul veicolo, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato;
- h) lasciare guidare il veicolo in servizio, a persone estranee, anche se munite di patente di abilitazione alla guida, certificato di abilitazione professionale e iscrizione nello speciale ruolo dei conducenti;
- i) di stazionare con veicoli da noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche, allo scopo di procurarsi il noleggio.

I conducenti possono rifiutare di:

- 1) trasportare persone in stato di evidente ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci e allucinogeni;
- 2) portare animali sul veicolo, con eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Art. 28

Obblighi dei conducenti durante il servizio

I conducenti devono:

- 1) assicurarsi che il contachilometri funzioni regolarmente;
- 2) caricare i bagagli che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dalla vettura le persone anziane o comunque malferme;
- 3) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, sarà rilasciato ai conducenti attestato scritto per il servizio prestato.
- 4) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve o più scorrevole agli effetti del traffico e comunque tale da rappresentare in termini di tempo ed economici un vantaggio per l'utenza, salvo casi di forza maggiore documentabili.

Art. 29

Avaria del veicolo

Qualora per avaria al veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'automezzo, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 30 Diritti dei noleggiatori

Oltre ai diritti previsti specificatamente negli articoli che precedono, i noleggiatori possono esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.

Art. 31 Responsabilità relative al servizio dei veicoli

Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 Obbligo di denuncia di sede e di domicilio

I noleggiatori hanno l'obbligo di indicare all'ufficio licenze il loro domicilio e la sede della rimessa.

Ogni cambiamento deve essere denunciato al predetto ufficio entro e non oltre tre giorni dal trasferimento.

La denuncia vale esclusivamente ai fini del presente regolamento e pertanto non dispensa gli interessati dall'osservanza degli adempimenti loro derivanti dalle norme di legge e di regolamento in dipendenza del trasferimento.

TITOLO VII NORME SANZIONATORIE

Art. 33 Sanzioni disciplinari

I titolari delle licenze per il servizio pubblico di noleggio con conducente e i loro sostituti, che non osservino le disposizioni del presente Regolamento e dell'Autorità Comunale, nonché le leggi e i regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto commesso costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di legge e di regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie, disgiunte o congiunte con i provvedimenti disciplinari di:

- 1) diffida;
- 2) sospensione della licenza per un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
- 3) revoca della licenza.

Sono inoltre previsti specifici casi di decadenza della titolarità della licenza comunale.

Art. 34 Sanzioni pecuniarie

Le infrazioni al presente Regolamento, sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dalla legge, la cui entità sarà stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza, in rapporto alla fattispecie di infrazione commessa in concreto.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni amministrative di diffida, sospensione e revoca della licenza a seguito di procedimenti disciplinari.

Art. 35 Diffida

Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni più lievi e per le quali non sono previste le più gravi misure sanzionatorie della sospensione e della revoca della licenza.

Può essere applicata, in sostituzione della sospensione della licenza, anche nei casi in cui il Sindaco ritenga l'infrazione lieve in rapporto agli elementi di prova, alle circostanze del caso e tenuto conto delle giustificazioni del noleggiatore.

La diffida non è applicabile in caso di recidiva.

Art. 36 Sospensione della licenza

La sospensione della licenza viene applicata nei seguenti casi e per altre infrazioni non lievi previste nel presente Regolamento o assimilabili per gravità alle fattispecie:

- a) sottoposizione a misure di sicurezza o alla reclusione;
- b) quando il titolare abbia commesso, nel corso dell'anno, tre infrazioni al presente Regolamento;
- c) qualora non venga presentato il veicolo alla verifica periodica;
- d) guida dell'autovettura in stato di ubriachezza;
- e) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;

In caso di rinvio a giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria per un reato che comporti l'arresto preventivo, si procede all'immediata sospensione della licenza fino ad esito del procedimento penale.

In caso di sentenza di assoluzione conseguente a procedimento penale il periodo di sospensione potrà essere valutato ai fini del computo dell'anzianità.

Art. 37 **Revoca della licenza**

La licenza comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare o al sostituto autorizzato uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti per il rilascio della licenza e per l'esercizio della attività;
- b) per avvenuta cessione della licenza comunale di esercizio senza il previsto assenso preventivo dell'Autorità Comunale;
- c) per reiterato stato di ubriachezza;
- d) per uso di droghe o psicofarmaci o loro spaccio;
- e) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta o a comprovata contrazione del traffico o a malattia o al carattere prevalentemente stagionale del servizio;
- f) per fallimento del titolare o, qualora trattasi di società commerciale, lo scioglimento della stessa;
- g) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento;
- h) in caso di cessione temporanea o definitiva della autorizzazione riferita all'esercizio dell'attività di noleggio a mezzo autobus salvo quanto previsto all'art. 18;

La revoca è pronunciata dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4.

La revoca comporta il ritiro della licenza di esercizio e del contrassegno di cui al precedente art. 16.

Art. 38 **Autorizzazioni transitorie**

In caso di ricorso avverso il provvedimento di revoca della autorizzazione, la stessa, in attesa di definizione del ricorso può essere concessa a tempo ed in via assolutamente precaria – revocabile ad nutum – a cooperative od imprese aventi i titoli di cui all'art. 9, che ne abbiano fatta eventuale richiesta a seguito di particolare avviso pubblico.